



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

SENT. 22/2017
 R.G. 2695/16,
 Cron. 3
 ref. 22
 oief. 1-3 GEN. 2017

oggetto: *Insufficienza delle delibere dell'ass. e del cons. di ammin. delle soci. delle int. ass. e soc. coop.*

composta da:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| dott.ssa Anna Maria Marra | Presidente relatore |
| dott.ssa Mariagrazia Balletti | Giudice |
| dott. Luca Boccuni | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2695\2016 R.G.AA.CC. promossa da

A rappr. e dif. dall'Avv.o.

ATTORE

contro

B rappr. e dif. dall'Avv.o.

CONVENUTA

Oggetto: "Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative."

Conclusioni:

A : "1) Accertare e dichiarare illegittimità e/o la nullità e/o invalidità delle deliberazioni approvate dall'assemblea della società **B** cooperativa – con verbale del 02.02.2016 – in quanto adottate in palese violazione dell'art. 20 dello statuto nonché in violazione delle norme del codice civile applicabili per espressa previsione statutaria; e per l'effetto, ordinare 2) alla Camera di Commercio di in persona del legale rappresentante p.t. di provvedere alla trascrizione del provvedimento nei registri dell'impresa di . Con vittoria di spese e competenze di giudizio."

B : "precisa le conclusioni come da comparsa opponendosi alle istanze avversarie; insiste per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ...", i.e. "IN VIA PREGIUDZIALE DI RITO. Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito a conoscere delle domande proposte dall'attore e ciò sia in via d'urgenza che nel merito, declinandola a favore del Collegio Arbitrale così come previsto dall'art. 28 dello Statuto Societario della società convenuta **B** . IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi, respingersi, dichiararsi prove di valore sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte le argomentazione svolte dall'attore ai fini della sospensione della delibera assembleare 02\03\2016 e per l'effetto rigettarsi le domande tutte proposte dall'attore nei confronti della società convenuta **B** coop. a r.l. anche in sede di merito. IN OGNI CASO: Condannarsi il Sig. **A** al pagamento al pagamento delle spese legali oltre oneri accessori di legge e rimb forf 15% da liquidarsi ex lege on distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario ex Rart 93 cpc."

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A già amministratore unico di **B**


Cooperativa, ha impugnato la delibera assembleare di detta società del 2 febbraio 2016 con cui è stato revocato dalla carica ed escluso dalla compagine sociale.

A sostegno dell'impugnazione **A** ha dedotto l'invalidità della delibera in quanto adottata all'esito di assemblea convocata in violazione dell'art. 20 dello Statuto, secondo cui la convocazione dell'assemblea spetta all'amministratore e, in caso di inerzia di questi, al Tribunale ai sensi degli artt. 2367 e 2519 c.c.,.

L'attore ha inoltre richiesto la sospensione della delibera impugnata ai sensi dell'art. 2378, co. 3, c.c. da intendersi riferita, attese le argomentazioni poste a suo fondamento, alla parte in cui l'esponente era stato revocato dalla carica di amministratore.

Instaurato il contraddittorio, la società ha eccepito l'esistenza di clausola arbitrale e, in ogni caso, ha contestato il difetto di fondamento del vizio allegato.

Con ordinanza del 3 maggio 2018 è stata rigettata l'istanza ex art. 2378, co. 3, c.c. essendo inespugnabile, a fronte del disposto dell'art. 28 dello Statuto della società convenuta, il quale rimette alla cognizione arbitrale le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, l'istituto previsto dalla norma invocata poiché, anche dovendosi ammettere, nelle more della costituzione dell'organo arbitrale a cui richiedere la sospensione della delibera impugnata ai sensi dell'art. 35, co. 6, d.lgs. n. 5\2003, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per conseguire la tutela d'urgenza atipica, non può considerarsi consentito esperire - all'interno di giudizio ordinario- un rimedio tipico.



La causa viene ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Si è anticipato che la controversia rientra tra quelle che l'art. 28 dello Statuto della società convenuta rimette alla cognizione arbitrale. La disposizione menziona espressamente sia le controversie relative alla validità delle delibere assembleari sia le controversie tra i soci e la società anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio.

Si rileva che l'art. 36 d.lgs. n. 5\2003 prevede espressamente la possibilità che la clausola arbitrale abbia ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ferma la necessità che la decisione sia adottata secondo diritto, come è nel caso si specie (art. 29 Statuto):

Non è sostenibile, come invece asserito dalla difesa attorea in note non autorizzate depositate nel procedimento incidentale, che la delibera di revoca dell'amministratore in carica ovvero la esclusione del socio dalla compagine sociale riguardino diritti indisponibili, ciò che sottrarrebbe la materia alla arbitrabilità.

Ogni altra eccezione, questione, argomentazione rimane assorbita.

Conclusivamente, ricorrendo un'ipotesi di arbitrato rituale con riferimento all'impugnazione di delibere assembleari non aventi ad oggetto diritti patrimoniali disponibili (art. 29 Statuto cit.), in applicazione dell'art. 819 *ter* c.p.c. va negata la competenza dell'autorità giudiziaria.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria, della sovrapposibilità degli atti difensivi della convenuta nonché dello scaglione di riferimento costituito dalle cause di valore indeterminabile – complessità bassa,



Sent. 22/17

seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario

C ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiziaria in ordine alla domanda formulata

da A stante la convenzione di arbitrato rituale;

condanna A alla rifusione in favore di B Società

Cooperativa delle spese di lite, liquidate in Euro 4.591,00 per compensi


professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore

dell' C

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

Il Presidente est.

(dott.ssa Anna Maria Marra)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO



TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
- 3 GEN. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

